



ORIGINALE

Registro Generale n. 4

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 3 DEL 04-05-2020

Ufficio: POLIZIA MUNICIP.

**Oggetto: Apertura di parchi, giardini pubblici e aree verdi - Revoca Ordinanza
Sindacale nr. 1 del 13 marzo 2020**

L'anno duemilaventi addì quattro del mese di maggio,

Prot. nr. 2664

IL SINDACO

Premesso che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Richiamato il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 3, comma 2, ove si prevede che "I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1";

Visto l'art. 1 comma 1 lett. a) del D.P.C.M. 26 aprile 2020 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, consente spostamenti in situazioni di necessità, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie;

Richiamato, in particolare, l'articolo 1, comma 1, del suddetto decreto che alle lettere d), e) ed f) dispone:

"d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non è possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;

e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;

f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività”;

Richiamata la propria ordinanza n. 1 del 13 marzo 2020 con la quale è stata disposta la chiusura al pubblico di tutti i parchi e giardini pubblici recintati ed il divieto di accesso a parchi, giardini ed aree verdi comunali non recintate come misura eccezionale motivata dall'esigenza di prevenire, per quanto possibile, i contagi da Covid-19;

Ritenuto di poter revocare la suddetta ordinanza e di poter ripristinare, con le necessarie prescrizioni, la fruizione pubblica di alcuni spazi pubblici, in conformità al citato articolo 1, comma 1, lettere d), e), f) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.04.2020;

Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Cossignano, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti e in linea con le misure statali e non eccedenti i limiti di cui all'art. 3, comma 2, d.l. 19/2020;

Dato atto che si ravvisa, in specie, la necessità di porre in essere interventi urgenti e improcrastinabili che prevengano ogni situazione dalla quale possa derivare un effettivo e concreto pericolo per la salute e per la pubblica incolumità;

Valutato che il presente provvedimento non risulta in contrasto con le misure statali, anzi ne rappresenti una logica ed efficace integrazione;

Visto l'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;

Richiamati i commi 5 e 7, dell'art. 50, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

la revoca della propria ordinanza n. 1 del 13 marzo 2020 con la quale è stata disposta la chiusura al pubblico di tutti i parchi e giardini pubblici recintati ed il divieto di accesso a parchi, giardini ed aree verdi comunali non recintate come misura eccezionale motivata dall'esigenza di prevenire, per quanto possibile, i contagi da Covid-19;

il ripristino della fruizione pubblica di tutti i parchi, giardini pubblici e delle aree verdi comunali recintate e non recintate, previa delimitazione degli spazi attrezzati per il gioco dei bambini che restano chiusi;

l'accesso alle aree pubbliche sopra indicate è condizionato al rigoroso rispetto di quanto segue:

- divieto di ogni forma di assembramento di persone;
- obbligo di osservare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro o di almeno due metri per l'attività sportiva svolta individualmente;
- obbligo di rispettare i seguenti orari: 8:00 - 19:30;

le disposizioni della presente ordinanza si applicano dalla data del 04/05/2020 fino a nuova disposizione;

il rispetto di quanto sopra disposto sarà assicurato dalla Polizia Locale e dalle altre Forze di Polizia.

AVVERTE

che l'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro come previsto dall'art. 4 del Decreto Legge 19 del 25 marzo 2020;

che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Marche nel termine di 60 giorni dalla notificazione ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 dalla notificazione del provvedimento (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199).

La Polizia Locale e le forze di polizia sono incaricati del controllo e dell'esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi;

la comunicazione al Comando Stazione Carabinieri di Ripatransone.

IL SINDACO

Dott. Giancarlo Vesperini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005